

il Tribunale di Velletri, nella persona del

dott. Enrico COLOGNESI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n... dell'anno 2021 del Ruolo Generale Contenzioso, ed
avente ad oggetto: opposizione alla esecuzione,

PROMOSSA da

Q.G., nato a C. (R.), in data (...), c.f. (...),

e M.A., nata a C. (R.), in data (...), c.f. (...),

assistiti e difesi dagli avv.ti...,

attore-opponente

NEI CONFRONTI di

M.M., nato a V. (R.), in data (...), c.f. (...),

B.P., nata a C. (R.), in data (...), c.f. (...),

P.S., nato a C. (R.), in data (...), c.f. (...),

nata a C., in data (...), n. 13, pec ...(...), giusta procura rilasciata su separato atto;

convenuto-opposto

Svolgimento del processo

PREMESSO CHE

Q.G. e M.A. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Velletri il (...), il P., B.P. e S., con atto di citazione notificato a mezzo pec, in data 31 marzo 2021, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: "1) accertare e dichiarare l'impignorabilità degli immobili oggetto di esecuzione limitatamente a quelli destinati al fondo patrimoniale e precisamente:

a) diritto di proprietà superficaria per novantanove anni sulla porzione di fabbricato in Colleferro, con accesso dalla via L., km. IV, costituita da un'abitazione composta da otto vani catastali tra i piani terra, primo e primo sottostrada, oltre al locale uso autorimessa al primo piano sottostrada, oltre al locale uso autorimessa al primo piano sottostrada, il tutto distinto in catasto alla sezione COL, foglio (...), particella (...), sub (...), cat. (...), classe (...)^, vani 8, rendita Euro 743,70, e particella (...), sub (...), cat. (...), classe (...), mq. 34, rendita 77,26;

b) porzione di fabbricato in A., con accesso dalla via P., costituita da un'abitazione composta da cinque vani catastali tra i piani terra e primo, distinta in catasto al foglio (...), particella (...), sub (...), cat (...), classe 3^, vani 5, rendita 671,39, e particella (...) graffata, poiché detti immobili nel caso di specie sono sottratti all'esecuzione per i crediti non familiari ex art. 700 c.c., trattandosi di crediti derivati da sentenze penali e per i motivi di cui in premessa;

2) accertare e dichiarare la piena efficacia del costituito fondo patrimoniale e la sua conseguente opponibilità nei confronti delle richieste avanzate dalle controparti. Con il favore delle spese di lite."

Gli attori oppositori deducevano ed eccepevano tutto quanto riportato nell'atto di citazione, in ordine alla sussumibilità dei due immobili di cui sopra, tra quelli oggetto di più ampio pignoramento, in un fondo patrimoniale, costituito per gli interessi della famiglia, e quindi non pignorabili in relazione a due condanne risarcitorie per danno da reato (truffa in contratto di vendita o preliminare), in quanto trattavasi di obbligazioni estranee agli interessi della famiglia;

Si costituivano, con la propria comparsa di costituzione e risposta, M.M., B.P., P.S. e B.S., per contestare integralmente le deduzioni e le asserzioni degli attori, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate, così come motivato:

1) NULLITA' DELLA CITAZIONE, EX ART. 164, 1 COMMA, C.P.C., PER MANCANZA DEI TERMINI A COMPARIRE.

Gli attori notificano a mezzo pec, in data 31 marzo 2021, la citazione che contiene la fissazione della data di comparizione, del 09 giugno 2021, ben prima dei 90 giorni dalla notifica, come previsto dall'art. 163 bis, c.p.c. L'art. 164, 1 comma, c.p.c., prevede espressamente la nullità della citazione, fra l'altro, "se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge".

Inoltre, la data del 09/06/2021, indicata dal Giudice dell'Esecuzione a verbale di udienza del 09/02/2021, è la data di rinvio del processo di esecuzione per verificare l'instaurazione del Giudizio di opposizione e non certo la data di comparizione del giudizio di merito. In ragione di ciò, la citazione va dichiarata nulla.

2) INOPPONIBILITA' AI TERZI DEL FONDO PER MANCATA INDICAZIONE A MARGINE DELL'ATTO DI MATRIMONIO DELLA DATA DI AVVENUTA ANNOTAZIONE.

Nell'estratto dell'Atto di Matrimonio, rilasciato dal Comune di ...allegato 2, documenti controparte, risulta l'annotazione del vincolo, ma non anche la data dell'avvenuta annotazione.

Detta circostanza è di fondamentale importanza, perché come è noto l'annotazione del vincolo è rilevante ai fini dell'opponibilità del Fondo Patrimoniale ai terzi.

Ebbene, come anche riconosciuto in citazione, da controparte, il Pignoramento immobiliare è stato trascritto in data 02/09/2013 (Formalità 3149), mentre il Fondo Patrimoniale, pur essendo stato stipulato in data 07/06/2013, allo stato, non risulta essere annotato a margine dell'atto di matrimonio prima del 02/09/2013. Manca, dunque, la prova che legittimerebbe l'opponibilità del fondo. In ragione di ciò, si contesta la produzione documentale, in quanto irrilevante ai fini del decidere e, per l'effetto si chiede il rigetto della domanda.

3) INEFFICACIA DEL FONDO PATRIMONIALE E PIGNORABILITA' DEI BENI OGGETTO DEL FONDO.

Quanto ai presupposti giuridici necessari a dimostrare la inespropriabilità dei beni oggetto del Fondo Patrimoniale: l'esecuzione sui beni del fondo non è ammessa al ricorrere di due presupposti: il primo di carattere oggettivo, riguardante la causa del credito e costituito dall'estraneità del debito, per il quale si procede al novero di quelli contratti, per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia; il secondo di carattere soggettivo, rappresentato dalla consapevolezza in capo al creditore procedente di detta estraneità.

Dall'art. 170 c.c. emergono tre regole: i) quella che consente al creditore di aggredire liberamente ciascun bene tra quelli del debitore; ii) quella che grava il debitore dell'onere di rendere evidente la distinzione tra debiti contratti per il soddisfacimento di interessi familiari e debiti contratti per finalità egoistiche; iii) la terza regola è un corollario della seconda, in quanto onera il debitore di dimostrare la sussistenza di entrambi i requisiti (oggettivo e soggettivo) per affermare l'impignorabilità relativa del bene (Cass. n. 2970/2013).

La giurisprudenza interpreta molto restrittivamente il presupposto oggettivo dell'estraneità, di fatto finendo per presumere l'inerenza, anche in virtù del disposto dell'art.143, comma 3, C. C. dei debiti contratti dai coniugi ai bisogni della famiglia (Cass. n. 4593/2017).

Nella locuzione (bisogni della famiglia) si include, infatti, ogni vincolo obbligatorio idoneo a determinare un arricchimento anche indiretto del nucleo familiare, tanto che dai bisogni in questione esulano soltanto le ipotesi di obbligazioni contratte per il soddisfacimento di esigenze speculative, o voluttuarie, non meritevoli di tutela. Per il resto è sufficiente che l'obbligazione contratta sia idonea a determinare l'incremento della capacità lavorativa, del reddito e del complessivo tenore di vita della famiglia, perché anche i debiti contratti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale valgono a legittimare il creditore a procedere esecutivamente sui beni del fondo, in quanto idonei a soddisfare indirettamente i bisogni della famiglia.

Il criterio per individuare i crediti che legittimano l'esecuzione sui beni del fondo si rinviene nella relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia o dell'unione (Cass. n.3738/2015). Ove la fonte e le ragioni del rapporto obbligatorio abbiano inerenza con le esigenze familiari deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo (Cass. n. 11230/2003).

Quanto all'onere della prova, grava sul debitore, che propone l'opposizione, dimostrare la consapevolezza creditoria dell'estraneità ai bisogni della famiglia, la contrazione del debito per scopi estranei ai bisogni della famiglia, nonché la regolare costituzione del fondo.

Fermo restando la mancata prova circa la data dell'annotazione del Fondo nell'atto di matrimonio antecedente alla data del pignoramento, nella fattispecie in esame a non potersi ritenere dimostrati sono anche gli altri elementi (oggettivo e soggettivo) utili alla dichiarazione di impignorabilità dei beni oggetto del Fondo Patrimoniale.

A questo punto è utile individuare il fatto generatore, cioè la fonte e la ragione del debito degli attori, considerando che anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa di cui all'art. 170 C.C., con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari (Cass. n. 8991/2003 e n.11230/2003).

Orbene le sentenze penali di condanna emesse dal Tribunale di Velletri, l'una (N. 915/2013) oggetto di pignoramento, da parte di M.M. e B.P., l'altra (N. 1197/2015) oggetto di intervento, da parte di P.S., B.P. e S., sono state emesse a conclusione di procedimenti che avevano per oggetto la vendita fraudolenta di due manufatti, poi risultati invendibili, per la sussistenza di abusi edilizi non sanabili e celati agli acquirenti. La prima sentenza è riferita ad un contratto preliminare, per il quale M.M. e B.P. avevano versato un acconto di Euro. 45.000,00 a Q.G. e N.C., mai restituito dai promittenti venditori, la seconda sentenza, invece, è riferita ad un contratto di vendita di un immobile, per il quale era stato versato integralmente, da P., B.P. e S., il prezzo di Euro. 240.000,00, anch'esso mai restituito da Q. e N..

Atteso quanto sopra, risulta di tutta evidenza come la fonte e la ragione del rapporto originario che ha portato alle sentenze penali di condanna ed al risarcimento dei danni, sia la compravendita di immobili di proprietà dei Q. e N..

Per quanto sopra esposto, quindi, non può negarsi che le obbligazioni assunte dai debitori siano state contratte per scopi inerenti i bisogni della famiglia, atteso che dal ricavato delle vendite gli

attori alimentavano ed ampliavano il proprio tenore di vita familiare. I debitori, peraltro, non forniscono alcuna prova che dimostri il contrario.

In definitiva non vi è prova che il denaro proveniente dalle compravendite sia stato utilizzato per finalità del tutto avulse dal concetto di bisogni della famiglia.

Pertanto, anche sotto detto profilo la domanda attorea non potrà trovare accoglimento.

A ciò si aggiunga che alla costituzione del fondo patrimoniale (avvenuta il 07/06/2013) i Q./N. procedevano in data successiva alla sentenza penale (emessa il 19/04/2013) oggetto del pignoramento, trascritto il 02/09/2013, con ciò dimostrando platealmente l'intento di sottrarre i beni in loro possesso all'esecuzione forzata e inficiare gli elementi di garanzia patrimoniale.

Il procedimento, solo documentalmente istruito, veniva trattenuto infine in decisione alla udienza dell'8.06.2022, sulla scorta delle rassegnate conclusioni, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.,

Motivi della decisione

Premettendosi che la eccepita nullità dell'atto di citazione in opposizione non si appalesa, avendo parte opponente rispettato i termini assegnati dal g.e. dalla e.i. n..../19 per la notificazione della opposizione, e per la successiva iscrizione a ruolo della causa, per la udienza di comparizione fissata dallo stesso g.e. (nel rispetto poi della previsione ex art.164 c.p.c. del possibile dimezzamento dei termini a comparire nelle cause di natura urgente quali sono le opposizioni esecutive, nel merito però la proposta opposizione, relativa alla pignorabilità di alcuni dei beni staggiti oggetto della p.e.i. di cui si è detto, in quanto ricompresi in un fondo patrimoniale a carattere familiare del 7 giugno 2013, trascritto dai coniugi Q./N. a margine del loro atto di matrimonio in data 10.06.2013 (come da certificazione del Comune di Anagni), quindi opponibile al creditore precedente, il quale trascriveva il pignoramento in data (...) settembre dello stesso anno, per carenza di idonea pubblicità anteriore nei confronti dei soggetti creditori; ma comunque la inclusione dei due cespiti nel f.p. pare non possa essere opposta ad alcun creditore, anche intervenuto dopo tale data, munito di t.e., anche di formazione successiva, atteso che le obbligazioni da adempiere (risarcimento da danno in contratto, ovvero truffa nella stipulazione di un contratto preliminare e di un rogito di compravendita, avente ad oggetto immobili degli odierni coniugi opposenti, gravati da abusi edilizi insanabili, tali da renderli incommerciabili in negozi fra privati), così come attesa la probabile inerenza dei crediti per cui si procede alle esigenze familiari, laddove si tratti di debito contratto a seguito di condanna conseguente ad attività contrattuale finalizzata chiaramente ad accrescere il patrimonio familiare (in carenza di prova contraria che trattasi in realtà di attività precipuamente speculativa o voluttuaria), per cui la contestazione che la attività contrattuale (con cui gli odierni opposenti intendevano disporre di due unità immobiliari in C.) possa essere ricondotta nell'alveo delle obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia,

solo per il fatto che la condanna risarcitoria risulti emessa all'esito dell'accertamento di una fattispecie penale (truffa in contratto), non ha fondamento, dovendo quindi la e.i. n.460/19 rgei proseguire in ordine a tutti i beni immobili pignorati, anche quelli inclusi nel citato f.p., La disciplina relativa all'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è regolata dall'art. 170 c.c. a mente del quale "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti, che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

L'impignorabilità dei beni del fondo è subordinata all'adempimento tempestivo dell'onere di annotazione previsto dall'art. 162 co. IV c.c. (cfr. Cass. SS.UU n. 21658/2009), talché i creditori a conoscenza dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, possono aggredire i beni del fondo, ma a condizione che il pignoramento sia trascritto prima dell'annotazione (questione che qui non ricorre, in quanto, sebbene anteriore l'insorgere del credito, dell'anno 2012, di cui alla sentenza penale del 19.04.2013, la conseguente attività esecutiva è ben posteriore alla trascrizione ed annotazione dell'atto notarile costitutivo del f.p., così come il secondo t.e. di cui alla ulteriore sentenza penale di questo Ufficio del 05.05.2015, comunque anche essa relativa a reato commesso ben prima della costituzione del f.p., il che abiliterebbe in ogni caso i creditori a far revocare nei loro confronti la costituzione del patrimonio separato, chiaramente costituito con finalità frodatorie nei loro riguardi).

Per le esecuzioni iniziate in data successiva all'annotazione del fondo patrimoniale il problema che si pone è dunque quello di accertare però che il debito per cui agisce il creditore precedente non sia stato contratto per scopi estranei "ai bisogni della famiglia".

Sul punto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha fornito un'interpretazione estensiva della nozione di "bisogni della famiglia".

La Suprema Corte, a più riprese, ha avuto modo di affermare che "i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia (cfr. Cass., 19/2/2013, n. 4011), concordato ed attuato dai coniugi" (cfr. Cass., 23/8/2018,n. 20998: Cass., 19/2/2013, n. 4011; Cass., 5/3/2013, n. 5385, e già 134/94 sez.I).

Tale interpretazione estensiva si rende necessaria in virtù della deroga dell'art. 170 c.c. al principio generale della par condicio creditorum previsto dall'art. 2741 c.c., mentre in forza del principio dell'art. 2697 c.c. e in armonia con la cd. vicinanza della prova, l'onere probatorio di dimostrare l'estraneità del debito contratto rispetto ai bisogni della famiglia, incombe sul debitore opponente.

La giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura -ex contractu" o "ex delicto delle obbligazioni (v. Cass., 26/7/2005, n. 15603; Cass., 18/7/2003, n. 11230), ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l'esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (v. Cass., 8/7/2003, n. 11230: Cass., 31/5/2006, n. 12998. conformemente, da ultimo, Cass., 19/6/2018, n. 16176. Cfr. altresì Cass., 7/7/2009, n. 15862).

E' pertanto necessario l'accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia in senso ampio intesi (v. Cass., 24/2/2015, n. 3738), avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto (cfr. da ultimo, Cass. n. 2904/2021).

Alla luce delle esposte direttive ermeneutiche e rispondenti a consolidati principi giurisprudenziali, allorché venga in rilievo un debito contratto non già nell'ambito dell'attività di impresa del coniuge, l'estraneità o l'intraneità del debito con riguardo ai "bisogni della famiglia", pur estensivamente intesi, non potrà prescindere dall'accertamento della relazione di diretta ed immediata derivazione tra la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio e lo sviluppo della vita familiare inteso come miglioramento del benessere anche economico della famiglia.

Ritiene il Tribunale che tale inerenza non possa che essere ravvisabile nel caso di specie.

E ciò posto che l'incremento patrimoniale della famiglia che sarebbe derivata dalla vendita a terzi di beni immobili di valore (astrattamente) non modico, sebbene poi gravati da abusi edilizi tali e di tal dimensione da rendere di ben scarso valore (a danno dell'ignaro acquirente od aspirante tale) i cespiti medesimi, con ingiusta locupletazione dei venditori e quindi del patrimonio familiare; e per tali considerazioni la opposizione della eseguita alla procedura esecutiva immobiliare n. .../2019 deve essere reietta e, per l'effetto, deve essere revocata la già disposta (parziale) sospensione della suddetta procedura esecutiva da parte del g.e., con possibilità per il creditore di riprendere l'attività esecutiva anche in relazione ai due cespiti immobiliari in oggetto.

Le spese di lite, anche in relazione alla fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,

P.Q.M.

-rigetta la opposizione, revocando la parziale sospensione dell' attività di vendita dei cespiti di cui alla p.e.i. n..../19

e condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite delle due fasi del procedimento oppositivo, liquidate in Euro 3 mila oltre accessori di legge, in favore degli opposti,

Conclusione

Così deciso in Velletri, il 5 settembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2022.